

Spett.le Comune Monteparano

Alla CA Segretario

Alla CA Sindaco

Alla CA Resp. AA.GG e Protocollo

Rif. Richiesta informazioni su richiesta accesso Consigliere, Vs. rich. PEC del 1/09/2023

Parere del RPD/DPO

Come noto i Consiglieri comunali, ex art. 43, comma 2, del d.lgs. 267/2000, hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, *“tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”*. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli stessi *“hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”*.

Tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli Uffici Comunali e che non debba sostanzarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo il divieto di perseguire interessi personali. Ne consegue che, quando il Consigliere comunale dichiara di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sicché non è tenuto a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 04-04-2019, n.545).

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, permane l'esigenza che le richieste ostensive siano contenute entro immanenti limiti di proporzionalità e ragionevolezza per evitare l'aggravio della corretta funzionalità dell'ente civico (CdS Sez. 5931/2013 Sez V).

Tenuto conto di quanto sopra, a parere del RPD-DPO , non pare ragionevole richiedere data , n° protocollo e oggetto del doc. protocollato sia in entrata , in uscita o interno stante la numerosità di quanto richiesto.

Si segnala inoltre che eventuali dati personali indicati nell'oggetto non risultano ostensibili salvo bilanciamento fra le esigenze di protezione dei suddetti con quelle utili all'espletamento del mandato politico del Consigliere, da effettuare caso per caso per cui sarebbe necessario un costante esame da parte degli Uffici Comunali con notevole dispendio di tempo.

Non risulterebbe sufficiente la raccomandazione del RPD-DPO, in ossequio al principio di minimizzazione, di non indicare nell'oggetto del protocollo dati personali, non ostensibili, in quanto la richiesta concerne anche il protocollo in entrata.

In funzione di quanto sopra il RPD-DPO esprime **parere negativo** in merito alla richiesta accesso del Consigliere suggerendo di effettuare richiesta più limitata e puntuale.

Ivrea 1/09/2023 *Doc. firmato digitalmente*